

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

Rep. n. 171 /A -----

Concessione demaniale n. CST/O/ 168 /2013 del 11 NOV 2013-----

### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino alla ditta **GLI AMICI DEL LAGO MAGGIORE**, tipologia di concessione: **AREA A TERRA LIBERA DA MANUFATTI** (art. 10 comma 1 lettera a)) E **AREA A TERRA OCCUPATA DA MANUFATTI NON RICONDUCEBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' A VENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera b))--  
attività d'uso: **RICREATIVE E TURISTICHE**.-----

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----



UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE BELGIRATE - LESA - MEINA  
UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE  
Sede Legale LESA via Portici n. 2 - info@demaniobassolagomaggiore.it

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----
- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----
- richiamata la concessione demaniale n. 3/08 del 11/06/2009 con la quale il Comune di Castelletto Sopra Ticino autorizzava l'associazione "Gli Amici del Lago Maggiore" a mantenere l'occupazione di 1.974,62 mq. di spiaggia (foglio 4 mappale 27 parte), fino al 31/12/2011;-----
- vista l'istanza Prot. 9051 del 31/03/2011, presentata al Comune di Castelletto Sopra Ticino, con la quale il Concessionario chiedeva il rinnovo delle concessioni demaniali in scadenza;-----
- vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, n. 388 del 8/10/2013, con la quale si è disposta l'assegnazione a favore del richiedente dell'area demaniale identificata al foglio 4, mappale 27 parte per complessivi 1.974,62 mq., con decorrenza a partire dal 1/01/2012 e fino al 31/12/2020.-----
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;-----
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;-----
- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-

stione Assoc  
 con delibera  
 della Gestio  
 - vista la de  
 stratori dell  
 sono state a  
 della corret  
 - visto il R  
 del demani  
 ai sensi de  
 navigazione  
 regionale  
 WAUTR  
 WTR M  
 Amici d  
 9405641  
 mantene  
 zione In  
 27 parte  
 1.949,8  
 24,74  
 catasto  
 comma  
 riodo c

stione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

### CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., a:-----

**WAUTRAIN-CAVAGNARI MARIO**, nato a Milano il 29/04/1046 (c.f. WTR MRA 46D29 F205H) in qualità di Presidente dell'associazione "Gli Amici del Lago Maggiore" con sede in Milano, Via Ciconi 8 (c.f. 94056410031), di:-----

mantenere l'occupazione di un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese per complessivi **1.974,62 mq.** ca. (foglio 4 mappale 27 parte del N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino) di cui mq. 1.949,88 – area a terra libera da manufatti (art. 10 comma 1 lettera a)) e mq. 24,74 – area a terra occupata da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro (art. 10 comma 1 lettera b)), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo **dal 01/01/2012 al 31/12/2020** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento

regionale n. 13/R-2009), per la seguente attività d'uso: **ricreative e turistiche**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2020**.-----

**Art. 2** - Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2012 è stato determinato in **€ 1.847,04**, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 37-2944 del 28/11/2011, ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 29/10/2013;-----

I canoni successivi dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

**Art. 3** - Si d

mezzo di ve

riti a questa

saldo in data

La "garanzia

al termine d

rato che il C

concessione

**Art. 4** - Il C

sa tra i due

la parte ve

pubblico es

Il concessio

terra che d

di boe d'on

**Art. 5** - Il

le opere d

cessarie d

interventi

stendere gl

so. Si da

punti luce

Concessio

**Art. 6** -

possa alt

**Art. 3** – Si da atto della “garanzia” di € 1.847,04 fornita dal Concessionario a mezzo di versamenti già effettuati in favore della Regione Piemonte e trasferiti a questa Gestione Associata con determinazione n. 95 del 4/05/2011 e a saldo in data 29/10/2013.-----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

**Art. 4** – Il Concessionario potrà utilizzare in modo esclusivo la parte compresa tra i due scivoli pubblici e la parte verso il Comune di Dormelletto, mentre la parte verso il Comune di Castelletto Sopra Ticino, compreso lo scivolo pubblico esistente, dovrà essere aperta ed accessibile a tutti.-----

Il concessionario rimane obbligato a consentire l’accesso alla battigia sia da terra che da lago nonché all’area in concessione agli eventuali concessionari di boe d’ormeggio prospicienti l’area stessa.-----

**Art. 5** – **Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione**, ivi compresi gli interventi sugli scivoli pubblici presenti nell’area in concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. Si da atto che all’interno delle aree in concessione sono presenti alcuni punti luce che non saranno oggetto di interventi di manutenzione da parte del Concessionario.-----

**Art. 6** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconces-



sione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

**Art. 7** – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.-----

**Art. 8** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

**Art. 9** - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del

Demanio.

cessionario

**Art. 10** -

per i diritti

ed indenn

essere da

ne medesi

**Art. 11** -

cedente p

sionario c

una mino

**Art. 12** -

se di regi

**Art. 13** -

dente og

**Art. 14** -

ricevime

l'origina

ghi conto

tuisce m

**Art. 15**

ne siano

sione. In

giorni a

tempi te

Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.-----

**Art. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

**Art. 11** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

**Art. 12** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

**Art. 13** - Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 14** - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 15** - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre

dell'anno di scadenza.-----

**Art. 16** – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

**Art. 17** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, **11 NOV 2013**




**Il Responsabile  
dell'Ufficio Associato**

Il sottoscritto Wautrain-Cavagnari Mario (c.f. WTR MRA 46D29 F205H), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (utilizzo ad uso esclusivo e ad uso pubblico delle aree in concessione; obbligo di accesso alla battigia), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità del concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

.....li,.....

*Mario Wautrain-Cavagnari*

33200 (Requisiti) 28/11/13 1535



## 2. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA SULLA MAPPA CATASTALE - scala 1:1000

Superficie dell'area demaniale  
oggetto di concessione: 1963 mq

parte del mappale 27 foglio 04 oggetto  
di Concessione Demaniale

parte del mappale 27 foglio 04 occupata da via degli astronauti

DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO

via degli astronauti

TRAGELLA Gabriella    RANFICO Alberto Mario    SIMONE Antonina    VALLOGGIA Mario Carlo    BOUCHER Francaise    BOUCHER Francaise  
FOMODORO Pietro    FOMODORO Pietro

**GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO**  
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE  
REPR. N. 111/A DEL 11 NOV 2013  
RESPONSABILE  
TICIO ASSOCIATO

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO  
Prot. n. 0014191  
del 20/05/2011  
Categoria: X Classe: 11



STUDIO TECNICO  
ASSOCIATO

arch. emiliano marino  
347 8073095  
arch. sandra marino  
347 2990299  
geom. antonio marino  
347 2609669

progettazione · sicurezza di cantiere  
verifiche di confine · frazionamenti  
accatastamenti · perizie · successioni

via aronco, 2  
castelletto ticino (no)  
telefono e fax  
+39 0331 971362

info@gmstudiotecnico.it  
p.iva 01289200030

www.gmstudiotecnico.it

committenza:

ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL LAGO MAGGIORE

oggetto:

INTEGRAZIONE  
RILIEVO DELL'AREA OGGETTO DI RICHIESTA DI  
RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE n. 3/08  
art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.

sito in:

Castelletto Sopra Ticino  
Via degli Astronauti  
Foglio 4 Particella 27

firma e timbro del progettista:

AR / HI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,  
INGEGNERI E CONSERVATORI PROVINCE  
NOVARA VERBAANO - CUSIO - OSSOLA

sezione  
A/a Marino Emiliano

n° 1092

data:

Maggio 2011

descrizione tavola:


1. Rilievo Planialtimetrico
2. Individuazione dell'area sulla mappa catastale
3. Estratti Mappa e PRGC

scala:

1:200  
1:1000  
1:2000

tavola:


1





# SEZIONE TRASVERSALE A-A

scala 1:200



## PARTICOLARE STACCIONATA su via degli Astronauti

scala 1:50

